

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)
Rep. n. 433/22

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre – con sede in Roma, Via Ostiense 133 C.F.04400441004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12/7/1954

E

Il Ministero della cultura, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con sede in Roma, Via Milano 76, CAP 00184, C.F. 97831180589, d'ora in poi denominati rispettivamente "MiC" e "DG-ERIC", rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Dott. Mario Turetta, nato a Alpignano (TO) il 1/10/1958

singolarmente denominate anche "Parte", congiuntamente "Parti"

VISTO

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro – i soggetti individuati al comma 1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di orientamento approvato dal Senato Accademico del 20.04.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 27.04.2017 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO CHE

- alla DG-ERIC, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del MiC, e che, in particolare, ai sensi della sopra citata normativa, "e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti

centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero”;

- per tirocinio curriculare, d'ora in poi Tirocinio, si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari e/o scuole di specializzazione);
- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del Tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del MIC;
- al fine di consentire l'attuazione della presente Convenzione, l'Università mette a disposizione un Portale dedicato per l'accreditamento alla DG-ERIC e il successivo accreditamento, da parte di questa, delle strutture ospitanti;

Per tutto quanto visto e premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – oggetto e caratteristiche

La presente Convenzione intende promuovere iniziative di Tirocinio della durata massima consentita dalla legge, su proposta dell'Università e in relazione alla disponibilità del Soggetto ospitante.

I progetti relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

Art. 2 – caratteristiche del tirocinio

1. Il Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di Tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.
2. Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D.M. 142/1998.

Art. 3 – formalizzazione

1. Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo individuale contenente:
 - * il nominativo del tirocinante;
 - * i nominativi del tutor universitario e del tutor del Soggetto ospitante;
 - * descrizione del progetto;
 - * obiettivi e modalità di svolgimento del Tirocinio, con l'indicazione della durata generale e dei tempi di presenza presso le sedi fisiche di svolgimento;
 - * le sedi (sedi operative, strutture fisiche, uffici, altre strutture) presso cui si svolge il Tirocinio;
 - * gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile riferiti ai tirocinanti.
2. Durante lo svolgimento del Tirocinio presso il Soggetto ospitante, l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore e da un tutor del Soggetto ospitante, responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Soggetto

promotore, Soggetto ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del progetto formativo individuale.

3. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo individuale.

4. La DG-ERIC pubblicherà apposita Circolare per garantire l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 4 – diritti e doveri del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio, il tirocinante:

- * non è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro applicato presso la sede di svolgimento del Tirocinio;
- * svolge le attività previste dal progetto formativo individuale;
- * si attiene alle indicazioni fornite dal tutor universitario e a quanto concordato con il tutor del Soggetto ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- * mantiene la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi tecnico-amministrativi, prodotto e ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del Tirocinio.

2. L'accesso alle strutture del Soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del Tirocinio medesimo.

3. Qualora alcune delle attività previste dovessero svolgersi fuori sede o in sedi diverse da quelle esplicitate nel progetto formativo individuale, la partecipazione del tirocinante è consentita previa comunicazione all'Università.

4. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del Tirocinio, previo accordo espresso tra il tirocinante e il Soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

5. È consentita, inoltre, l'interruzione definitiva e anticipata del Tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del Soggetto ospitante: di tale interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del Soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.

Art. 5 – garanzie assicurative

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con una polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente occorso al tirocinante durante lo svolgimento del Tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento e a far pervenire la necessaria documentazione all'Università affinché sia possibile provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, e con particolare riferimento agli artt. 37 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", 36 - "Informazione ai lavoratori" e 41 - "Sorveglianza sanitaria", il Soggetto ospitante – sollevando da qualsiasi onere l'Università – si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività oggetto del Tirocinio esplicitate nel progetto formativo individuale, a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti. L'Università è garante della formazione generale sulla sicurezza attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

Art. 7 – trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Parte cui si riferiscono.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per il Soggetto ospitante:

Titolare del trattamento è il MiC, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita pagina dei contatti. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail PEO rpd@beniculturali.it, PEC rpd@mailcert.beniculturali.it | telefono: 06.67232494 | Via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

Per l'Università:

Titolare del trattamento è l'Università con sede in via Ostiense 133, 00154 - Roma (ITALIA), e-mail privacy@uniroma3 PEC privacy@ateneo.uniroma3.it Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo email rpd@uniroma3.it PEC rpd@ateneo.uniroma3.it

Le Parti forniscono agli interessati le comunicazioni di propria spettanza, in base alla normativa vigente, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione.

Nello specifico, l'Università ha predisposto un'informativa per il trattamento dei dati personali dei tirocinanti, denominata "Informativa privacy", consultabile alla pagina [Privacy - Università Roma Tre \(uniroma3.it\)](#).

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Art. 8 – durata e recesso

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata. Il recesso dalla Convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le Parti, anche a mezzo comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC inviata con almeno 90 giorni di anticipo. Il recesso dalla Convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 9 – normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono, altresì, tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 10 – responsabili dell'attuazione e referenti delle Parti

La responsabilità della realizzazione della presente Convenzione è affidata:

per l'Università a: dott. Paolo Corsi, Dirigente Direzione 7
per la DG ERIC a: Dott. Marco Puzoni, Dirigente del Servizio I – Ufficio Studi della DG-ERIC.

Referenti per l'attuazione della presente Convenzione sono:
per la DG-ERIC, dott.ssa Elisabetta Borgia, Responsabile dell'Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca;
per l'Università: sig.ra Marina Mariantoni, Responsabile dell'ufficio Stage e Tirocini d'Ateneo

Referente per la gestione dell'account della DG-ERIC sul portale "Gomp-tirocini" dell'Università degli Studi Roma Tre è la dott.ssa Silvia Rossi, Funzionario amministrativo del Servizio I-Ufficio Studi.

Art. 11 – dichiarazione delle parti e del Foro competente

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della L. 21 maggio 2021, n. 69, art. 10bis.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro di è quello di Roma.

Art. 12 – accordi precedenti

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005.

Roma,

Per l'Università
Università degli Studi "Roma Tre"

Dott. Pasquale Basilicata
Direttore Generale



BASILICATA
PASQUALE
15.06.2022
11:19:04
GMT+01:00

Per il Ministero della cultura
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

Dott. Mario Turetta
Direttore Generale

Firmato digitalmente da

MARIO TURETTA

CN = TURETTA MARIO
O = Ministero della cultura
C = IT